



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Ordinanza N.

110

Data di registrazione

20/12/2023

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 BIS D.LGS 267/2000 PER LIMITAZIONE SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPONTANEA PREVISTA NELLA NOTTE TRA IL 24 E 25 DICEMBRE 2023 COMUNEMENTE DENOMINATA "CAMEL PONCHE", OLTRE AL DIVIETO DI USO DI CONTENITORI IN VETRO ED IN METALLO

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

IL SINDACO

Premesso che:

- nel Comune di Pietrasanta il fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche è stato in questi anni oggetto di osservazione e monitoraggio ed è stato contrastato con specifici provvedimenti anche mediante installazione di telecamere in alcune parti del territorio;
- nell'occasione di assembramenti all'interno del centro storico cittadino potrebbero verificarsi episodi di abbandono, dopo l'uso, di contenitori di alimenti e bevande, sia integri che in frantumi, di rifiuti ed altri oggetti idonei a creare pericolo ai cittadini che si trovano a fruire degli spazi pubblici;
- tale situazione è collegata alla vendita, in particolare effettuata per asporto, di bevande alcoliche, praticata da numerosi esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli, e altre attività similari presenti nel centro storico, aperti nelle ore serali e notturne;

Atteso che nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre 2023 si svolgerà come di consueto nel centro storico cittadino, una manifestazione spontanea nel corso della quale, tradizionalmente, si consuma la bevanda alcolica denominata "ponche" la quale, negli anni, ha fatto registrare un crescente afflusso di persone provenienti anche da comuni limitrofi e non;

Si ritiene dunque necessario intervenire al fine di arginare i fenomeni descritti che possono risultare incentivati in occasione dell'evento spontaneo denominato "Camel ponche", adottando provvedimenti finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica;

Considerato che il Codice del Commercio, L.R. n. 62/2018, in particolare il comma 3 dell'art 14 disciplinante l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa, ed il comma 6 dell'art. 48, disciplinante gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, prevedono che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche possa essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico;



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Rilevato che tra gli avventori della manifestazione vi è una maggioranza di pubblico giovane;

Ritenuto necessario limitare i danni dovuti ad uso improprio del suolo pubblico, in particolare nelle zone in cui il Comune ha completamente rinnovato l'arredo urbano, nonché evitare la collocazione di attrezzature funzionanti con fiamma libera in zone affollate;

Ritenuta inoltre opportuna l'emanazione di un provvedimento che:

- disciplini alcune azioni riferite in particolare alla somministrazione di bevande alcoliche, in modo da prevenire e contrastare le situazioni di rischio sopra descritte, incidendo altresì il meno possibile sui diritti delle imprese esercenti le attività di commercio;

- vieti l'introduzione e l'abbandono di qualunque contenitore in vetro o metallo, di bevande, alimenti o altro genere che crei pericolo ai fruitori degli spazi pubblici e/o di uso pubblico interessati dall'evento;

Vista la Legge Regionale n. 62/2018;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 che dispone *al comma 7 bis, che "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, (o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,) nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici"*.

Visto l'art. 8 della L. 241/1990 al cui comma 3 stabilisce che *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

Dato atto che la comunicazione di cui al punto sopra risulta impossibile data l'indeterminatezza degli avventori in quanto manifestazione spontanea e dunque si procederà, come prescritto dalla legge, con forme di pubblicizzazione quanto più ampie possibile del presente provvedimento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50 D.lgs 267/2000 comma 7-bis.1, *"l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro"*;

Ritenuto dunque, per prevalenti ragioni di pubblico interesse alla tutela della sicurezza, della salute pubblica, del decoro e della vivibilità urbana, rispetto ad una provvisoria e parziale limitazione della libertà di impresa e di consumo personale, procedere a limitare, per la sola notte tra il 24 e 25 dicembre 2023, gli orari di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dei pubblici esercizi posti nel Centro storico cittadino;



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Ritenuto inoltre, per le stesse ragioni in premessa rappresentate di vietare l'introduzione all'interno dello stesso centro storico sempre nella notte tra il 24 e 25 dicembre 2023, di contenitori di alimenti e bevande in vetro o metallo;

Dato atto che dovrà essere perseguita, da parte delle Forze di Polizia, la trasgressione e l'inosservanza delle regole di civile convivenza anche a carico dei gestori delle attività medesime, qualora si configuri una loro responsabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.lgs 267/2000;

Vista la L.241/1990;

e per quanto in premessa esposto, da intendersi di seguito integralmente richiamato,

ORDINA

ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs 267/2000

nella **notte tra il 24 e 25 dicembre 2023**, in occasione della manifestazione spontanea conosciuta come “Camel Ponce”, **limitatamente al Centro Storico** e per le ragioni di cui in premessa:

- 1) **la limitazione dell'attività di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, che non potrà essere effettuata dalle ore 02,00 alle ore 06,00 del giorno 25 dicembre 2023, con cessazione di emissioni scontrini in tale arco temporale e cessazione della degustazione delle bevande acquistate prima di tale orario entro le ore 02,30. L'attività in generale degli esercizi commerciali in questione non potrà inoltre essere effettuata nell'arco orario che va dalle ore 03,00 alle ore 06,00 dello stesso giorno;**
- 2) **il divieto per chiunque di introdurre, detenere e trasportare all'interno dell'area oggetto dell'ordinanza, contenitori in vetro o metallo di alimenti e bevande.**

Si richiama inoltre la vigenza dell'**ordinanza sindacale n. 88 del 5/6/2020** che di seguito si riporta per la parte di interesse:

“è fatto divieto a chiunque, di abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande in particolar modo di vetri, alimenti, rifiuti e altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico. Nel caso in cui il trasgressore sia collegabile, quale cliente, all'esercizio di un'attività produttiva sarà perseguita la trasgressione o inosservanza anche a carico dei gestori delle attività, qualora si configuri una loro responsabilità”.

Si richiama altresì la vigenza dell'**ordinanza sindacale n. 39 del 23 maggio 2019** che di seguito si riporta per la parte di interesse:

“commercianti, associazioni, enti, privati, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno vendere/distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente prodotti quali posate, piatti, bicchieri, coppe, ciotole, cannucce, sacchetti monouso, purché realizzati in materiale biodegradabile e compostabile”.



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

ORDINA INOLTRE

- che i pubblici esercizi che partecipano alla distribuzione di alimenti e bevande oggetto dell'ordinanza si dotino di adeguato servizio di vigilanza esterna al locale, al fine di coadiuvare le Forze dell'Ordine nell'evitare eventuali disagi per la sicurezza pubblica, ferme restando le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria di competenza esclusiva di quest'ultime;
- **che i pubblici esercizi garantiscano il libero accesso agli spazi utilizzati per la propria attività, nonché ai servizi igienici come previsto dalla normativa vigente;**
- che i pubblici esercizi non occupino il suolo pubblico con ulteriori attrezzature destinate alla produzione, somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi natura;
- che i pubblici esercizi non utilizzino impianti GPL e a fiamma libera per la preparazione di alimenti e bevande.
- ai gestori delle attività, escluso quelle situate in Piazza Duomo, la rimozione delle attrezzature destinate alla somministrazione di alimenti e bevande e autorizzate all'occupazione di suolo pubblico, con la possibilità di accatastare gli arredi all'interno dello spazio a tal scopo destinato, in modo da non essere utilizzati dagli avventori, in deroga al vigente regolamento dell'arredo urbano, dalle ore 23,00 alle ore 06,00;

INFORMA CHE

- è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- in caso di violazione della presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art. 50 comma 7 bis.1 del D.lgs 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro;
- l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza sarà inoltre punita ai sensi di legge.
- contro il presente atto può essere presentato ricorso ai sensi di legge a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto:

entro 60 giorni al TAR competente per territorio;

entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971;

RICORDA CHE

-si intende per **bevanda alcolica** ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per **bevanda superalcolica** ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 21 gradi di alcol (art. 1 c. 2 Legge n. 125/2001 e s.m.i. con relativo divieto di vendita e somministrazione a minorenni);

DISPONE

- di dare la massima pubblicità al presente provvedimento anche mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, sulla rete internet e a mezzo stampa.

La presente ordinanza pertanto sarà:



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

- **publicata** sul sito istituzionale dell'Ente, e resa pubblica nelle forme e modalità ritenute più idonee alla sua massima diffusione;
- **trasmessa** alla Prefettura di Lucca, alla Questura di Lucca, al Commissariato PS di Forte dei Marmi, al Comando Stazione CC di Pietrasanta, alla Polizia Municipale di Pietrasanta, al Comando Vigili del Fuoco di Lucca, all'Azienda USL Toscana Nord-Ovest ed ai servizi interni interessati.

Le Forze di Polizia sono incaricate di controllare l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)